



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n°045\_21, datata 13/05/2021, con la quale la Soc. STONE Marine Engineering di Chioggia (VE), in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di escavo dei fondali marini del Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, ha richiesto l'autorizzazione all'impiego di mezzi navali per l'esecuzione delle attività appaltate;

**VISTA:** la nota prot. n°14778, in data 13/05/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver affidato all'A.T.I. di cui sopra i lavori di escavo dei fondali marini del Canale Industriale Ovest del porto di Venezia a quota -10,50 metri;

**VISTA:** la nota prot. n°147513, in data 11/05/2021, con la quale il Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto ha autorizzato, ai sensi della L. 366/1963, l'esecuzione dei lavori di escavo dei fondali marini del Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, per un volume totale di sedimenti di m<sup>3</sup> 43.700 (quarantamilasettecento), nonché il trasporto e la collocazione a dimora dei sedimenti "*entro colonna C/oltre colonna C non pericolosi*" - per un quantitativo stimato di m<sup>3</sup> 40.000 (quarantamila) - nella cassa di colmata di Molo Sali, mentre quelli di classe dubbia, nelle vasche dell'isola delle Tresse - per un quantitativo stimato in di m<sup>3</sup> 3.700 (tremilasettecento);

**VISTA:** l'autorizzazione n°223/2021, in data 03/06/2021, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

- VISTA:** La Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;
- VISTO:** il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che **dal giorno 07/06/2021 fino al 15/08/2021**, il tratto lagunare del Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, come meglio individuata nello stralcio planimetrico in allegato al presente provvedimento, sarà interessato da lavori di escavo dei fondali marini, mediante l'impiego dei mezzi seguenti navali:

1. motodraga **GIOACCHINO BACHETO, IMO 8942955**
2. motopontone **CAVOUR (CI 3746)**
3. motopontone **ANNAMARIA Z (CI 3724)**
4. motopontone **PLAMIRO Z (CI 3826)**
5. motopontone **REX II (CI 3042)**
6. motopontone **NICOLA Z (CI 3390)**

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Durante l'intero arco temporale di cui al “rende noto”, le unità navali in transito nel tratto di canale marittimo lagunare interessato dai lavori di escavo, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da evitare di creare situazioni potenzialmente pericolose per le unità navali impegnate nei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare, con congruo anticipo, le unità navali impegnate nei lavori di escavo, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

## Articolo 2

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
Amm.isp. (CP) Piero PELLIZZARI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**AREA DI INTERVENTO**

